



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C(2020)n. 8043 del 17 novembre 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione

del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusione;

VISTO il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare l'implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di tale misura di contrasto alla povertà e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2019, reg. n.1-3188, con cui il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale adotta l'Avviso pubblico n. 1/2019 -PaIS per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali risorse per un importo complessivo pari a € 250.000.000,00, , successivamente modificato dai Decreti Direttoriali n. 461 del 29 novembre 2019 e n. 02 del 27 febbraio 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 dell'Avviso 1/2019-PaIS che prevede che l'entità delle risorse effettivamente spettanti agli Ambiti Territoriali viene stabilita in base al livello di avanzamento della spesa del progetto finanziato sull'Avviso 3/2016, come risultante dalla spesa rendicontata sul sistema

gestionale SIGMA Inclusion e alla data del 6 dicembre 2019 e successivamente approvata dall'AdG a seguito dei controlli di primo livello effettuati sul 100% della documentazione di spesa prodotta;

VISTO il medesimo articolo che prevede che l'assegnazione delle risorse dell'Avviso 1/2019 PaIS avvenga in base ai seguenti parametri: ai beneficiari con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 3/2016, viene assegnato l'intero importo massimo previsto nella Tabella di riparto; ai beneficiari con un livello di spesa approvata compreso tra un importo uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 3/2016, viene assegnato un importo corrispondente ai due terzi dell'importo massimo previsto nella Tabella di riparto; ai beneficiari con un livello di spesa approvata compreso tra un importo uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 3/2016, viene assegnato un importo corrispondente ad un terzo dell'importo massimo previsto nella Tabella di riparto;

VISTO, altresì, che il livello di spesa approvata sostenuta da ciascun Ambito a valere sull'Avviso 3/2016, rendicontata a valere sull'Avviso 3/2016 alla data del 6 dicembre 2019, viene attestato tramite modello scaricabile dal Sistema informativo SIGMA Inclusion e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente capofila dell'Ambito territoriale;

VISTO, inoltre, il medesimo articolo 8, che prevede che, in favore degli Ambiti Territoriali che non avessero rendicontato alla data del 6 dicembre 2019 una somma almeno pari al 50% dell'importo totale del progetto, possa essere attribuita una somma aggiuntiva pari ad 1/6 dell'importo complessivamente stanziato da Tabella di riparto nei casi in cui si verificano entrambe le seguenti condizioni: sulla piattaforma SIGMA venga caricata, entro il 7 febbraio 2020, ulteriore spesa non ancora rendicontata alla data del 6 dicembre 2019 e che tale spesa venga approvata in sede di controllo di primo livello dall'AdG; venga prodotta, in sede di presentazione della proposta progettuale, una nuova attestazione, tramite modello scaricabile dal Sistema informativo SIGMA Inclusion, dalla quale risulti un livello di spesa che, se rendicontata alla data del 6 dicembre 2019, avrebbe permesso l'accesso dell'Ambito ad una fascia di finanziamento superiore;

VISTO, altresì, che il livello di spesa approvata sostenuta da ciascun Ambito a valere sull'Avviso 3/2016, rendicontata alla data del 7 febbraio 2020, viene attestato tramite modello scaricabile dal Sistema informativo SIGMA Inclusion e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente capofila dell'Ambito territoriale;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione del PON Inclusion, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento UE n. 1303/2013, ha effettuato i controlli di primo livello sulle spese rendicontate a valere sull'Avviso 3/2016 dall'Ambito territoriale titolare del progetto oggetto del presente decreto, verificando la veridicità delle attestazioni di spesa prodotta dallo stesso;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 dell'Avviso 1/2019 che prevede l'istruttoria delle proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali da parte di apposita struttura deputata all'istruttoria con il compito di analizzare tali proposte sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo quanto previsto dai criteri e sub-criteri individuati all'art. 13 dell'Avviso 1/2019;

VISTA la convocazione, con nota prot. 2499 del 27/03/2020, da parte dell'Autorità di Gestione della suddetta struttura deputata all'istruttoria, costituitasi, in data 30/03/2020, come da verbale prot. 2533 del 30/03/2020;

VISTO l'art. 11 del citato Avviso, il quale stabilisce che le proposte di intervento debbano essere presentate all'interno di una di tre finestre temporali: per i soggetti con un livello di spesa approvata

uguale o superiore al 50%: a partire dal 20 gennaio 2020 e fino alle ore 23:59 del 20 marzo 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 25%: a partire dal 20 aprile 2020 e fino alle ore 23:59 del 19 giugno 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 25% e uguale o superiore al 5%: a partire dal 20 luglio 2020 fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2020;

VISTI altresì i Decreti Direttoriali n. 7 dell'11 marzo 2020 e n. 79 del 14 aprile 2020, con i quali la scadenza del 20 marzo 2020 per la presentazione delle proposte di intervento - per i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50% - è stata prorogata prima al 30 aprile 2020 e successivamente al 31 maggio 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 124 del 18 maggio 2020 con il quale la scadenza per la presentazione delle proposte di intervento - per i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50% e per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 25% - è stata ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 306 del 16 settembre 2020 che ha disposto l'apertura di una ulteriore finestra per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) che si chiuderà alle ore 23:59 del 30 novembre 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 422 del 20 novembre 2020 che ha disposto l'apertura di una ulteriore finestra per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) che si chiuderà alle ore 23:59 del 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9 del 26 gennaio 2021 che ha disposto l'apertura di una ulteriore finestra per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) che si chiuderà alle ore 23:59 del 30 aprile 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 17 del 2 febbraio 2021 con il quale si approvava l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento presentate ai sensi dell'Avviso 1/2019-PaIS;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione n. AV1-303 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull'Avviso 1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", stipulata in data 10.02.2021, tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e il rappresentante legale del Comune di Somma Vesuviana, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale N22.

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto in premessa indicato, si approva la Convenzione di Sovvenzione n. AV1-303 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del

Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull'Avviso 1/2019, stipulata in data 10.02.2021, tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e il rappresentante legale del Comune di Somma Vesuviana, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale N22;

ARTICOLO 2

L'approvazione della Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 1, comporta l'impegno delle risorse assegnate alla specifica proposta progettuale, pari a € 691.372,00, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione", Asse 2, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto previsto dal Decreto n. 332 del 27 settembre 2019.

È disposta altresì l'erogazione, a titolo di anticipo, di un importo pari al 15 % del finanziamento assegnato alla proposta progettuale, quantificato in € 103.705,80, previa comunicazione da parte del Beneficiario dell'effettivo avvio delle attività così come previsto dall'art.8 della suddetta Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 3

La Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 1, comprensiva dei relativi allegati, è allegata al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma

Il Direttore Generale

Angelo Marano

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*